



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 19

della Giunta comunale

OGGETTO: Avvalimento della CPC presso la Comunità di Primiero in funzione di Commissione Edilizia Comunale.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **quattro** del mese di **marzo**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Avvalimento della CPC presso la Comunità di Primiero in funzione di Commissione Edilizia Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune deve provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della L.P. n. 15/2015, all'istituzione della commissione edilizia comunale (CEC);
- l'art. 7, comma 13 della L.P. n. 15/2015 dispone che *I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11 e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).*

Dato atto che il Comune di Sagron Mis ha sottoscritto con la Comunità di Primiero la convenzione rep. n. 354 dd. 31.12.2020 per l'organizzazione in forma associata del servizio tecnico – urbanistico e segreteria.

Considerato che nell'ottica di collaborazione interistituzionale con l'Ente Comunità sottesa alla convenzione poc'anzi citata, si ritiene opportuno avvalersi della CPC presso la Comunità di Primiero con funzioni sostitutive della CEC.

Dato atto che con nota prot. n. 413 dd. 15.02.2021 è stata richiesta alla CPC della Comunità di Primiero la possibilità di svolgere le funzioni di CEC e con successiva nota dd. 16.02.2021, acquisita al prot. n. 433 di pari data, la Comunità ha confermato la disponibilità a svolgere tramite la CPC le funzioni di Commissione Edilizia Comunale.

Ritenuto, pertanto, opportuno esercitare la facoltà di avvalersi della CPC della Comunità di Primiero in luogo della CEC ai sensi dell'art. 7, comma 13 della L.P. n. 15/2015.

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisiti preventivamente i pareri formulati ai sensi dell'art. 185, della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegati e parte integrante al presente provvedimento.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di avvalersi, per le motivazioni in premessa esposte, della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio presso la Comunità di Primiero con funzioni di Commissione edilizia Comunale del comune di Sagron Mis;
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti gestionali inerenti e conseguenti;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante l'urgenza di formalizzare la delega alla Comunità;
4. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).